

GUIDA AI SERVIZI



Affidamento e Adozione



AFFIDAMENTO E ADOZIONE

✓ Affidamento familiare

L'affidamento eterofamiliare, regolamentato dalla legge n° 184 del 4 maggio 1983 e 149/2001 e l'affido attuato dal Servizio Sociale affidatario su decreto del T.M. - art. 330 e seguenti -, sono una risposta a situazioni di disagio o di maltrattamento di quei minori, sia italiani che stranieri, "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo".

Sono interventi di protezione e tutela che consistono nell'inserire in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un tempo variabile, minori altrimenti in condizioni di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia d'origine non è in grado di far fronte o che addirittura contribuisce, in parte o totalmente, a creare.

Tali interventi presuppongono una valutazione che comprende la recuperabilità della famiglia d'origine e/o l'importanza del mantenimento dei rapporti con i genitori anche in assenza di ipotesi di rientro. L'accezione di "temporaneo" va quindi intesa nel senso di "tutto il tempo necessario perché la condizione del rischio per il minore cessi".

L'ente locale delibera un regolamento di istituzione del servizio in attuazione della legge n° 184/83; provvede inoltre al reperimento, formazione e valutazione dei nuclei familiari disponibili ad accogliere un minore. Laddove non sia possibile attuare altri interventi diretti a consentire al minore di non essere allontanato dal suo nucleo di appartenenza, si realizza l'affidamento, prevedendo la formulazione da parte del Servizio socio-psicologico di uno specifico progetto a favore del minore e della sua famiglia.

L'affidamento familiare è disposto:

- dal Servizio Sociale locale, con il consenso dei genitori o del tutore, reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- dal Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso dei genitori, ed attuato dal Servizio Sociale locale.

Sul territorio nazionale la diversificata interpretazione della legge da parte dei Tribunali per i Minorenni comporta indicazioni diverse agli operatori dei rispettivi Enti Locali circa le modalità di attuazione.

Gli attori diretti del percorso di affidamento sono:

1. **Il minore:** il bambino dalla nascita ai diciotto anni.
2. **La famiglia d'origine:** qualunque persona che, singolarmente o in coppia, in ragione dell'evento procreativo o per specifici obblighi di legge, abbia il compito di accudire, allevare, educare un minore, intendendo i tre termini nell'accezione fisica, psichica ed emotivo - affettiva, e che, ad una valutazione tecnica psico - sociale, appaia impossibilitato e/o inadeguato a svolgerlo. Primi fra tutti, dunque, il padre e la madre, ma anche gli altri familiari fino al quarto grado di parentela.
3. **La famiglia affidataria:** qualunque persona che, singolarmente o in coppia, ad una valutazione tecnica psico- sociale risulti:
 - o in grado di accudire, educare e mantenere un minore, intendendo i termini nel significato sopra indicato;
 - o capace di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione;
 - o priva di motivazioni esclusivamente affiliative nei confronti di un bambino in affido;
 - o flessibile ai cambiamenti ed in grado di tollerare dolore e frustrazioni anche di notevole entità;
 - o disponibile a collaborare con le istituzioni;
 - o solidale nei confronti di persone provenienti da contesti sociali, culturali ed etnici diversi.

La famiglia affidataria infatti è lo strumento privilegiato individuato per integrare delle relazioni insufficienti o inadeguate, che garantisce attraverso la gratuità del rapporto, il coinvolgimento affettivo, le modalità di espressione della funzione genitoriale, la continuità nelle persone di riferimento. Pertanto, la famiglia affidataria provvede al mantenimento, educazione e istruzione del minore (Art. 5 della legge 184/83) e riceve un contributo erogato dall'Ente Locale secondo quanto previsto dal regolamento a prescindere dal proprio reddito, poiché si intende connotare l'affido come servizio.

La normativa prevede due tipologie di affidamento familiare residenziale:

- **Affidamento consensuale.** Viene disposto su proposta del Servizio Sociale territoriale, previo consenso dei genitori o del tutore, nonché del minore se ha compiuto 12 anni e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, con provvedimento dell'Ente Locale reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
- **Affidamento giudiziale.** Viene disposto, a prescindere dal consenso dei genitori, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

L'affidamento familiare residenziale non può avere una durata superiore a 24 mesi ma può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore.

In considerazione delle caratteristiche della situazione di disagio del minore e della sua famiglia, l'affidamento familiare si può così articolare:

- **A tempo pieno- residenziale.** Il minore è accolto nella famiglia affidataria giorno e notte.
- **A tempo parziale** (diurno o d'appoggio). E' un intervento di sostegno ad un minore la cui famiglia si trova in momentanea difficoltà, attraverso l'accoglienza in un'altra famiglia per alcuni giorni della settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Permette di fornire un supporto al minore evitando di allontanarlo dalla sua famiglia di origine e dal suo ambiente di vita.

L'affidamento condiviso, introdotto dalla **legge 54/2006** (<http://www.camera.it/parlam/leggi/060541.htm>) sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di **bigenitorialità**, il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base dell'incontestabile verità che si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale. Questo, in ossequio a quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all'art. 30 riconosce ad entrambi i genitori il diritto – dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti.

La grande novità del nuovo testo di legge consiste proprio nel prevedere quale ipotesi “normale” quella dell'affidamento ad entrambi i genitori, riservando l'affido esclusivo ad uno solo di essi qualora il giudice nel caso concreto lo ritenga maggiormente consono all'interesse morale e materiale del minore. La bigenitorialità è ormai un principio fondamentale dell'ordinamento e detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe «pregiudizievole per l'interesse del minore», non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un'applicazione soltanto residuale, e richiedendosi invece, secondo la più recente giurisprudenza, l'eventuale insostenibilità della situazione. In ogni caso, l'affidamento è inteso quale riorganizzazione di un modello di famiglia in cui il minore realizza il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo della propria personalità.

L'affidamento condiviso si differenzia pertanto da quello congiunto in quanto non prevede per la sua applicabilità un accordo totale fra il padre e la madre, ma la disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto delle reciproche competenze e possibilità.

In tal senso, la potestà genitoriale è esercitata da tutti e due i genitori, ma solo le decisioni più importanti per i figli (scelta del medico, della scuola etc.), saranno obbligatoriamente congiunte, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può decidere che i genitori esercitino la potestà separatamente (dunque anche il padre può decidere autonomamente della vita dei figli). Soltanto le decisioni più importanti, recita infatti il testo della proposta di legge, saranno prese obbligatoriamente in modo congiunto, mentre per il resto spetterà al giudice valutare se la conflittualità esistente nella coppia permette un vero e proprio esercizio congiunto della potestà, oppure se sia meglio assegnare a padre e madre compiti distinti rispetto ai figli, sia dal punto di vista educativo che da quello più strettamente economico

L'ITER PER L'AFFIDAMENTO

Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al Servizio Sociale o alle Associazioni presenti sul territorio e che si occupano di affidamento per avere le prime informazioni.

Per dare la propria disponibilità a diventare affidatario occorre rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio al fine di intraprendere un percorso formativo finalizzato all'acquisizione

di una maggiore consapevolezza sulla possibilità concreta di diventare protagonista dell'affidamento, nel corso del quale potrà verificare la reale fondatezza delle proprie motivazioni.

La preparazione delle famiglie aspiranti affidatarie avviene attraverso:

- colloqui individuali, visite domiciliari, incontri di gruppo con gli operatori dei servizi (assistente sociale, psicologo)
- partecipazione a percorsi di approfondimento proposti dagli Enti locali pubblici (es. Pollicino, GG.II. LL. AA., e Poli Affidamento Provinciali, indicati alla fine del presente documento) o del privato sociale.

Distinzione dell'iter in base alle tipologie di affidamento:

- *Affidamento consensuale*: In seguito a consenso tra Servizi Sociali e famiglia d'origine, o in sua vece dal tutore, viene richiesto dall'Ente Locale un provvedimento di affidamento reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
- *Affidamento giudiziale*: Viene disposto, a prescindere dal consenso dei genitori, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza, in seguito all'emanazione di un provvedimento che limita, sospende o fa decadere la potestà genitoriale, dispone l'allontanamento del minore e ordina un provvedimento per l'affidamento familiare.

REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

I soggetti affidatari possono essere famiglie, di preferenza con figli minori, coppie e persone singole che hanno scelto consapevolmente e liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di uno o più minori.

Caratteristiche:

- disponibilità a compiere un percorso di sensibilizzazione e formazione;
- capacità affettiva ed educativa, volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo, un minore, aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;

- capacità di accogliere, accettare e rispettare la storia del minore, le sue origini, il suo mondo relazionale e di mantenere i rapporti con la famiglia di origine;
- disponibilità ad una collaborazione costante con i Servizi di riferimento, attenendosi alle indicazioni poste;
- flessibilità e capacità di tollerare cambiamenti che si possono verificare nel corso del progetto

Impegni:

- accogliere il minore e provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori o del tutore;
- garantire al minore un ambiente idoneo alle sue esigenze fisiche, psicologiche ed affettive;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con il Servizio di riferimento e/o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del minore nella sua famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto;
- assicurare il massimo riserbo sul progetto di affidamento, nonché sulla situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- seguire le indicazioni stabilite dal Servizio e/o dall'Autorità Giudiziaria, mantenendo una collaborazione costante con gli operatori e partecipando agli incontri di verifica secondo le modalità e i tempi stabiliti dal progetto;
- rispettare la storia e l'identità culturale del minore ed accettare le scelte fatte dalla famiglia d'origine, per esempio riguardo alla confessione religiosa o al percorso scolastico;
- esercitare i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica (firma giustificazione assenze, autorizzazione alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elezioni organi rappresentativi della scuola) e con le autorità sanitarie (vaccinazioni obbligatorie, ricoveri ed interventi d'urgenza) ;

Impegni della famiglia d'origine

La famiglia d'origine si impegna a:

- rispettare le indicazioni contenute nel progetto e/o le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, in particolare riguardo alle modalità degli incontri con il minore;
- collaborare con la famiglia affidataria per la positiva evoluzione dell'affido, nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le modalità poste dal Servizio;
- collaborare con il Servizio di riferimento nella realizzazione del programma di interventi finalizzato al superamento delle difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore e al rientro dello stesso nel nucleo.

Il ruolo dei servizi sociali

I Servizi territoriali sono attori indiretti o di livello istituzionale nel percorso dell'affidamento, ma i loro compiti sono fondamentali per una corretta impostazione ed un corretto andamento di tutto il processo. Questi attori possono essere definiti attraverso i compiti che li riguardano e i ruoli indispensabili per svolgerli, come di seguito illustrato.

1. Esprimono una *diagnosi psico – sociale* approfondita della situazione familiare, anche reperendo eventuali elementi di conoscenza già esistenti da parte di altri Servizi, individuando:
 - Le condizioni di rischio nello sviluppo del minore.
 - Le capacità genitoriali attuali e quelle potenzialmente sviluppabili della coppia.
 - Il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli.
 - Le condizioni fisiche, psicologiche ed emotive dei minori.
 - Le indicazioni all'affido
2. Formulano una proposta di *progetto* mirato in cui sia specificato:
 - Quali sono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
 - Il tipo di affido e la durata prevedibile anche tenendo conto delle disposizioni in merito della competente magistratura.
 - Il progetto dettagliato per il recupero e lo sviluppo delle competenze genitoriali nella famiglia d'origine.
 - I modi di realizzazione, cioè i compiti e gli interventi di ciascun componente l'èquipe (chi fa, che cosa).
 - La preparazione del minore e della sua famiglia (svolta da chi, come e in che tempi).

- L'attribuzione dei ruoli di sostegno, verifica e controllo all'interno del progetto indicato.
 - Le modalità dei rapporti tra i protagonisti dell'affidamento.
 - Il quadro giuridico attuale e la sua possibile evoluzione nella situazione in oggetto.
3. Prevedono un possibile abbinamento avendo già individuato le caratteristiche necessarie di una famiglia affidataria espresse secondo una scala di priorità. Con questo si intende che il Servizio debba esprimere con chiarezza quali siano le caratteristiche indispensabili da reperire, senza le quali l'affido non conseguirebbe gli scopi prefissati.
4. Seguono lo svolgimento dell'affido:
- Con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto.
 - Attraverso colloqui e visite domiciliari a cadenza periodica svolti con la famiglia affidataria.
 - Attraverso interventi psicoterapeutici sul bambino ove le verifiche di cui sopra ne evidenzino l'esigenza.
 - Attraverso un accompagnamento continuo del bambino durante tutto il periodo dell'affido.
 - Attraverso interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero della funzione genitoriale.
 - Attraverso l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente. Le relazioni inviate devono comprendere sia l'aspetto sociale che psicologico.

Tutti i compiti sopra indicati sono svolti da un'èquipe interdisciplinare costituita necessariamente almeno da una coppia di operatori pubblici (assistente sociale e psicologo). E' auspicabile che eventuali divergenze sull'interpretazione dei dati raccolti o nel programma di interventi più adeguati alla situazione siano superate con un approfondito confronto fra gli operatori in sede di èquipe ed, eventualmente, ricorrendo ad una supervisione tecnica. Lo staff, che si occupa del caso, è corresponsabile dell'elaborazione ed attuazione del progetto. Pertanto, di norma, nessuna situazione può essere presa in carico e trattata da un singolo operatore, né un singolo componente dell'èquipe può attuare interventi che non siano stati preventivamente concordati in seno all'èquipe stessa.

Termine dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare termina con il rientro del minore nella famiglia d'origine qualora si realizzino le condizioni stabilite dal progetto e comunque valutando l'interesse prioritario del minore.

In caso di affidamento consensuale la chiusura è disposta con provvedimento dirigenziale dell'Ente locale, su proposta del Servizio Sociale, in caso di affidamento giudiziale con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

✓ Adozione

Nel 1967, con la *Convenzione di Strasburgo* (<http://www.faegn.it/Normativa/Internazionale/Strasburgo/strasburgo.html>), si cominciarono a porre le basi per una adozione che riguardasse esclusivamente i minori, con una disciplina diversa e distinta rispetto all'adozione di persone adulte: la Convenzione, infatti, stabilì che il minore in stato di abbandono deve divenire a pieno titolo figlio degli adottanti, con l'esclusione di qualsiasi legame con la propria famiglia d'origine.

La legge del 5 giugno 1967 n. 431 (http://www.faegn.it/Normativa/Adozione/431_1967/431_1967.html) introdusse per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto dell'adozione speciale a tutela dei minori privi dell'assistenza da parte di genitori e parenti tenuti a provvedervi.

In seguito alle correzioni della legge succitata, attualmente, i principali riferimenti normativi per l'istituto dell'adozione si ritrovano nella legge del 4 maggio 1983 n. 184 (http://www.faegn.it/Normativa/Adozione/184_1983/184_1983.html), come modificata dalla legge del 28 marzo 2001 n. 149 (http://www.faegn.it/Normativa/Adozione/149_2001/149_2001.html), e nella legge del 31 dicembre 1998 n. 476 (<http://www.camera.it/parlam/leggi/98476l.htm>) che ha ratificato, e quindi reso esecutiva, la Convenzione de L'Aja del 29 Maggio 1993 (<http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf>).

La **legge 149/2001**, intitolata "Diritto del minore ad una famiglia", ha modificato il precedente sistema relativo alle adozioni, ponendo al centro del sistema il diritto del minore a crescere in una famiglia capace di svilupparne appieno potenzialità ed aspirazioni, rispetto al precedente ordinamento in cui centrale era la tutela del desiderio di genitorialità dei coniugi.

L'adozione si configura quale estremo rimedio a fronte di una situazione irreparabile di abbandono in cui versa il minore; se, al contrario, la situazione di abbandono è temporanea o reversibile, la legge prevede forme di intervento, quali l'affidamento, o misure di sostegno per la famiglia d'origine, al fine di far superare le momentanee difficoltà.

Il nuovo impianto normativo ha come obiettivo prioritario il diritto del minore a vivere in una famiglia, preferibilmente la propria. Qualora, però, la situazione della famiglia d'origine sia tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico, l'ordinamento prevede la possibilità che questo diritto si realizzi in un'altra idonea, capace di fornirgli tutto l'amore e le cure di cui ha bisogno.

Su queste basi, l'adozione è un istituto giuridico che ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia che lo ami e che lo aiuti a crescere in un ambiente sereno e protetto e non viceversa. Le moderne legislazioni pongono al centro del processo adottivo il minore, inteso come soggetto di cui

devono essere garantiti i diritti e la tutela del suo stato psico-fisico. Ne deriva che le autorità si preoccupino innanzitutto di verificare la capacità della coppia richiedente a garantire questi diritti ed interessi.

Un bambino può essere adottato solo quando ne è stato accertato lo stato di abbandono ed è stato dichiarato adottabile. Il minore diventerà a questo punto figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome, e contemporaneamente cesserà ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine. I neo genitori adottivi acquisiscono così il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio ed esercitano su di lui la potestà genitoriale.

REQUISITI PER L'ADOZIONE

I requisiti richiesti dal legislatore italiano per poter adottare sono gli stessi per l'adozione nazionale e internazionale, anche se si tratta di percorsi differenti.

La Legge che disciplina l'adozione e i requisiti che deve avere l'aspirante coppia di genitori è la 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 149/2001 (consultabile su <http://www.camera.it/parlam/leggi/011491.htm>).

L'art. 6 della Legge 184/83, come modificata dalla Legge 149/2001, stabilisce che per fare domanda di adozione i coniugi che devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- **Matrimonio:** l'adozione è permessa ai coniugi uniti da vincolo matrimoniale da almeno tre anni, o in alternativa, meno di tre anni ma solo se possono dimostrare, tramite documenti o testimoni, di aver convissuto in maniera continua e stabile per un periodo almeno pari al complemento dei 3 anni. Detta prova sarà valutata dall'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni).
- **Separazione:** Non deve aver avuto luogo tra i coniugi alcuna separazione neanche di fatto negli ultimi tre anni.
- **Età:** tra il minore adottabile e la coppia di adottandi deve esserci una differenza di età **minima di 18 anni e massima di 45 anni**. Il limite dato dalla differenza massima di età, 45 anni, può essere derogato dal Tribunale per i Minorenni esclusivamente nell'interesse del minore in stato di abbandono. Il limite è altresì derogabile anche quando è superato da uno solo dei due coniugi, ma comunque in misura non superiore a dieci anni (in pratica non oltre i 55 anni di differenza).
- **Idoneità:** i coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare e istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questi non sono requisiti di natura formale,

facilmente accertabili, ma requisiti di natura sostanziale, il cui accertamento comporta una valutazione che entri nel merito delle risorse, personali e materiali, della coppia da parte dei servizi socio-assistenziali dell'Ente Locale. Competente dell'accertamento della sussistenza di questi requisiti è il Tribunale per i Minorenni che, per quanto riguarda il Lazio, si avvale della collaborazione e delle professionalità dei G.I.L. Adozioni.

Adozione nazionale

L'iter per adottare un bambino italiano si articola in 4 tappe:

1. Domanda di adozione
2. Accertamento delle capacità della coppia
3. Affidamento preadottivo
4. Dichiarazione di adozione

1. Domanda di adozione

La Domanda di Adozione è una domanda indirizzata al Tribunale per i Minorenni, redatta in carta semplice dai coniugi che sono intenzionati ad intraprendere la procedura per l'Adozione Nazionale., valida per tre anni e rinnovabile.

La domanda di adozione nazionale non prevede una risposta obbligatoria da parte del Tribunale per i Minorenni; infatti, presentata la domanda, unitamente a tutti i documenti richiesti dal Tribunale, e prodotta la relazione psico-sociale da parte dei G.I.L. Adozioni (nella Regione Lazio), spetterà al Tribunale valutare, caso per caso, quale sia il miglior abbinamento possibile tra minore adottabile e coppia richiedente l'adozione.

Nel caso del Tribunale per i Minorenni di Roma, insieme alla domanda di adozione, occorre presentare i seguenti di documenti:

- certificati di nascita
- certificato di matrimonio
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- stato di famiglia

- certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con l'allegata l'ultima dichiarazione dei redditi dichiarazioni di assenso all'adozione rese dai genitori di ciascun dei coniugi davanti al segretario comunale oppure certificati di morte se sono deceduti tutti i genitori
- certificato rilasciato dal medico curante
- attestato di partecipazione agli incontri dei G.I.L. Adozione

2. Accertamento delle capacità della coppia

Ricevuta la domanda di adozione, Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di valutare la capacità della coppia ad adottare, il che presuppone che vengano raccolti tutta una serie di elementi riferiti alla situazione personale e sociale dei coniugi, alla salute degli stessi, alla storia della coppia, al progetto genitoriale (presenza o assenza di altri figli, motivi ecc.) ed adottivo, alla capacità ad educare il minore, a prendersene cura economicamente ed affettivamente, all'ambiente familiare allargato.

La fase della raccolta degli elementi conoscitivi inizia, nella Regione Lazio, con il mandato del Tribunale per i Minorenni rivolto al GIL Adozioni competente territorialmente, a raccogliere gli elementi conoscitivi della coppia e termina con l'inserimento del fascicolo relativo ai richiedenti nell'archivio delle coppie/famiglie, che hanno presentato domanda di adozione nazionale, presso il Tribunale per i Minorenni. Durante questa fase anche l'autorità sanitaria e quella di pubblica sicurezza, ciascuna per il proprio ambito di competenza, producono le relazioni richieste dal Tribunale per i Minorenni.

Acquisiti tutti gli elementi valutativi, il Tribunale per i Minorenni provvede all'audizione dei coniugi e ad eventuali ulteriori approfondimenti se ritenuti necessari.

3. Affidamento preadottivo

Terminate le indagini, il Tribunale per i Minorenni valuta se la coppia sia idonea all'adozione, sulla base delle relazioni inviate e dei dati raccolti. In caso positivo, è compito del Tribunale scegliere tra le coppie/famiglie che hanno presentato domanda all'adozione nazionale quella che maggiormente sembra in grado di corrispondere alle esigenze del minore dichiarato in stato di adottabilità e dispone, mediante ordinanza del giudice, per l'affidamento preadottivo. Nel caso l'adozione riguardi un minore che abbia compiuto i 14 anni, perché si realizzi l'abbinamento,

occorre anche il consenso del minore, mentre nel caso il minore abbia un'età compresa tra i 12 e 14 anni, deve essere comunque sentito il suo parere.

Il Tribunale dei Minorenni comunica il decreto ai coniugi, al GIL A competente, al P.M., al tutore legale, ed incarica i GIL Adozioni di vigilare sull'andamento dell'affidamento preadottivo, effettuando colloqui, visite periodiche e redigendo relazioni che invia al Tribunale per i Minorenni nei termini da questo stabiliti.

4. Dichiarazione di adozione

Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e formula il decreto di adozione definitivo ai sensi dell'art. 25 comma 1 L. 184/83 e suc. mod., e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.

Effetto dell'adozione:

- legittimante: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della copia adottante di cui assume il cognome;
- risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra il bambino e la sua famiglia d'origine.

Una fase successiva a quella in cui si è perfezionata l'adozione, definita post-adozione, si aggiunge a quelle sopra indicate, durante la quale si possono realizzare interventi di sostegno alla famiglia che si è formata in seguito all'adozione.

Adozione internazionale

L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di adottabilità sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso.

Il regolamento riguardante l'adozione internazionale fa riferimento alla legge 476/1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, con cui l'Italia ha aderito alla Convenzione de L'Aja del 1993 (consultabile su <http://www.camera.it/parlam/leggi/98476l.htm>) e al D.P.R. 108/2007 “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali”, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 171.

Il processo per l'adozione nazionale e per l'internazionale differiscono essenzialmente per il ruolo attivo esercitato dalle Autorità Straniere con le quali collaborano la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e gli Enti Autorizzati, in qualità di soggetti garanti dell'attuazione degli accordi internazionali e dei provvedimenti adottati da tali autorità.

Le fasi relative al percorso dell'adozione internazionale possono essere così schematizzate:

1. Dichiarazione di disponibilità all'adozione
2. Verifica dei requisiti
3. Decreto di idoneità
4. Ricerca con l'Ente Autorizzato
5. Incontro all'estero
6. Rientro in Italia
7. Conclusione (Perfezionamento dell'adozione)

1. Dichiarazione di disponibilità all'adozione

Corrisponde alla Domanda di adozione prevista nel caso dell'adozione nazionale, da presentare corredata da tutti i documenti di cui sopra, all'ufficio di cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni competente al proprio territorio di residenza.

2. Verifica dei requisiti

I Servizi Sociali verificano la presenza dei requisiti della coppia, valutano le potenzialità genitoriali e raccolgono informazioni sulla situazione personale, familiare e sociale dei coniugi, mettendo insieme quanti più elementi utili alla valutazione del Tribunale per i Minorenni che, in seguito alla relazione dei Servizi, emetterà la Dichiarazione di Idoneità.

Questa fase ha inizio dopo 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni.

3. Decreto di Idoneità

Viene emesso dal Tribunale per i Minorenni entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei Servizi Sociali. Il giudice convoca i genitori e, sulla base dei contenuti della relazione, può: decretare l'idoneità, disporre ulteriori accertamenti o decretare l'assenza dei requisiti all'adozione. Se la coppia viene valutata idonea, il decreto viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato scelto dalla coppia.

4. La ricerca con l'ente autorizzato

La coppia deve rivolgersi ad un ente specializzato a sua scelta entro un anno dal rilascio del Decreto di Idoneità. La scelta è legata alla provenienza del bambino (ogni ente opera in determinate zone del mondo). In questa fase lo stesso ente segue l'abbinamento e organizza incontri informativi e formativi che preparano la coppia al loro futuro ruolo di genitori. Da questo momento in poi sarà l'ente ad occuparsi di tutte le procedure, mediando tra famiglia, Tribunale per i Minorenni e l'autorità estera.

5. L'Incontro all'Estero

Quando viene individuato un minore adottabile, l'ente convoca i coniugi e, con il loro assenso, organizza l'incontro tra loro e il bambino, facendosi interamente carico degli aspetti tecnici (trasferimento dei coniugi nel paese estero, incontro col bambino, trasferimento in Italia del minore...) nonché della procedura di adozione (qualora l'incontro si concluda positivamente da parte dei coniugi e del bambino ma anche dell'autorità estera). In questo caso, l'ente trasmette gli atti e le relazioni del caso alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia.

6. Rientro in Italia

Dopo aver ricevuto la documentazione sull'incontro all'estero e il consenso dei coniugi, è la Commissione per le Adozioni Internazionali ad autorizzare l'ingresso del minore in Italia, accompagnato dai suoi nuovi genitori.

7. Conclusione (Perfezionamento dell'adozione)

La procedura si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei Registri dello Stato Civile. Da questo momento il minore viene a far parte a tutti gli effetti del nucleo familiare e assume cittadinanza italiana.

Un' ultima fase *Post-Adozione* segue questo iter complesso, a tutela del minore e della nuova famiglia, durante la quale si possono realizzare interventi di sostegno alla famiglia che si è formata in seguito all'adozione e sono prodotte le relazioni periodiche sull'andamento dell'adozione, richieste dall'Autorità estera.

A Chi Rivolgersi

A CHI RIVOLGERSI NELLA REGIONE LAZIO

I Gruppi integrati di lavoro per le Adozioni (G.I.L.A)

I coniugi che intendono proporsi per l'adozione, sia per quella nazionale che per quella internazionale, possono rivolgersi ad uno dei sette Call Center Regionali, istituiti in collaborazione con le ASL territoriali, o al Centro Pollicino del Comune di Roma, per avere le prime informazioni ed un orientamento generale rispetto ai soggetti e al percorso dell'adozione.

Le richieste possono riguardare, ad esempio, i requisiti che le coppie devono poter soddisfare per poter presentare domanda di adozione, i termini di legge relativi alle adozioni, o l'iter da seguire per procedere all'adozione, sia nazionale sia internazionale.

L' Assessorato delle politiche sociali della Regione Lazio nel 1999 ha istituito e regolamentato 21 **Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni (G.I.L.A.)**, cui è possibile rivolgersi solitamente tramite appuntamento, distribuito sul territorio come segue:

- 12 GIL A fanno riferimento ad ASL ed ai Municipi del Comune di Roma.
- 5 GIL A fanno riferimento ad ASL ed ai Comuni della Provincia di Roma.
- 4 GIL A fanno riferimento ad ASL e Comuni delle altre Province del Lazio.

Recentemente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 106/2011, ne sono stati ridefiniti compiti e funzioni ed è stato delineato un protocollo per l'adozione sia nazionale sia internazionale.

I GG.II.LL.AA. sin dalle prime fasi, offrono dei servizi e degli interventi per l'orientamento, la formazione e il sostegno degli aspiranti genitori, che spesso risultano determinanti per la crescita della motivazione personale dei coniugi e per la riuscita del percorso adottivo, accompagnandoli per tutta la durata del percorso, come di seguito illustrato:

- informazione ed orientamento di norma avvalendosi dello strumento tecnico del gruppo;
- valutazione in équipe delle competenze genitoriali attraverso colloqui individuali, di coppia, visita domiciliare, registrazione dati, confronto in équipe, intervizione, eventuali approfondimenti, stesura della relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni, colloquio di restituzione alla coppia;
- riunioni mensili tra le équipe del G.I.L.A. finalizzate al confronto sulla metodologia, discussione di casi, aggiornamento, distribuzione carichi di lavoro;
- riunioni periodiche presso il Tribunale per i Minorenni;
- incontri di aggiornamento con gli Enti Autorizzati;
- sostegno alle coppie in attesa;
- accompagnamento e monitoraggio nella fase di abbinamento nell'adozione nazionale dei minori collocati nelle strutture residenziali;
- sostegno nel post-adozione articolato in colloqui con la famiglia, visite domiciliari, contatti con i servizi sociali territorialmente competenti, con gli Enti Autorizzati, incontri periodici con il giudice, incontri con i servizi territoriali finalizzati all'integrazione scolastica e tutela sanitaria del minore, riunione di équipe, gruppi tematici, stesura delle relazioni da inviare al Tribunale per i Minorenni, al Tutore e agli Enti Autorizzati, monitoraggio e follow-up;
- aggiornamento permanente.

I GG.II.LL.AA. e gli Enti Autorizzati collaborano tra loro, con incontri periodici di confronto e di aggiornamento, secondo modalità garantite dal Comitato tecnico di coordinamento regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali ed internazionali.

Per disposizione del Tribunale per i Minorenni, dal settembre del 2009, le coppie disponibili all'adozione nazionale ed internazionale devono depositare in cancelleria, unitamente all'istanza di disponibilità all'adozione, anche l'attestato di partecipazione al percorso di informazione ed orientamento rilasciato dal G.I.L.A. territorialmente competente.

Anche dopo l'adozione il ruolo dei Servizi ha una sua importanza anzi, specialmente nei primi tempi, è indispensabile per aiutare i nuovi genitori adottivi e il bambino ad affrontare e superare i problemi che possono presentarsi nella fase di inserimento. Inoltre, la maggior parte dei paesi di origine chiede, almeno per un anno, periodiche relazioni sulle condizioni del bambino e sul

livello di integrazione nella nuova famiglia. Nel post-adozione, tuttavia, i GIL Adozioni si attivano su richiesta dei cittadini.

Clicca qui per accedere alla sezione ASL di Roma

http://orientamentoaccoglienza.it/servizi_per_adolescenti_roma.htm#ConsultoriRoma

Clicca qui per accedere alla sezione ASL della provincia di Roma

http://orientamentoaccoglienza.it/servizi_per_adolescenti_provincia.htm#Consultori

A CHI RIVOLGERSI NELLA PROVINCIA DI ROMA

Piano Provinciale Affidamento Familiare - Poli Affidato

La Provincia di Roma si impegna a favorire la costruzione di un modello di intervento sull'affido omogeneo e condiviso che, tenendo conto delle linee guida poste dal CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidi), garantisca una valida risposta ai minori in difficoltà residenti nel territorio provinciale.

Che cos'è:

I Poli Affidato sono servizi interdistrettuali del territorio Provinciale, Roma esclusa, composti da equipe di assistenti sociali e psicologi dei Comuni e delle ASL; svolgono funzioni di promozione di iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'affidamento familiare dei minori, di accoglienza delle persone disponibili all'affido e di predisposizione di percorsi informativi e formativi, di consulenza ed orientamento nei riguardi dei servizi territoriali.

A chi si rivolge:

A tutti coloro che intendono proporsi per un affidamento familiare e agli operatori dei servizi territoriali.

I Poli Affidato, con area d'intervento sovracomunale e interdistrettuale, svolgono le seguenti funzioni:

- promuovono iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento

- per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con gli organismi del privato sociale ; in particolare organizzano campagne di promozione dell'affidamento attraverso canali e risorse individuate in maniera differenziata rispetto alle caratteristiche del territorio;
- accolgono le persone disponibili all'affidamento, predisponendo percorsi informativi e formativi attraverso incontri individuali e gruppi di maturazione;
 - predispongono con l'équipe del Servizio territoriale l'abbinamento minore-famiglia affidataria e collaborano alla elaborazione del progetto;
 - mantengono una funzione di consulenza nei riguardi dei servizi territoriali;
 - organizzano gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie;
 - istituiscono una banca dati delle risorse-famiglia da mettere in rete con gli altri Poli Affidato del territorio provinciale;
 - istituiscono una banca dati relativa ai minori segnalati dagli operatori per un progetto di affido;
 - promuovono riunioni di coordinamento con gli operatori del territorio finalizzate allo scambio e alla verifica delle esperienze.

Le funzioni suindicate sono svolte da équipes interdisciplinari costituite da assistenti sociali e psicologi dei comuni e delle ASL che hanno completato un percorso di formazione di livello specialistico.

Il Polo si pone come servizio sovracomunale a valenza interdistrettuale; concorrono alla gestione dello stesso i Comuni e le ASL che mettono a disposizione risorse economiche, strumentali ed umane. Per ciascun Polo deve essere individuata una sede adeguata, dotata di linea telefonica, con segreteria e fax, di computer e collegamento internet. I tempi e le modalità di apertura del Servizio sono modulati in modo diversificato e corrispondente alle esigenze locali, garantendo in ogni caso presenze e orari strutturati degli operatori al fine di offrire alla popolazione un riferimento territoriale stabile sul tema dell'affidamento familiare.

L'Ufficio di Coordinamento Provinciale costituito da personale tecnico dell'Ufficio Infanzia e Adolescenza della Provincia di Roma svolge le seguenti funzioni:

- promuove e sostiene la costituzione di Poli Affidato;

- svolge azioni di supporto e consulenza nei confronti degli operatori che operano nel settore dell'affidamento familiare;
- svolge azioni di coordinamento attraverso la costruzione di un sistema a rete che consenta la circolazione delle informazioni tra i diversi Poli relativamente alle risorse reperite e alle diverse modalità di realizzazione dei servizi nelle realtà locali;
- promuove occasioni di informazione, formazione e supervisione rivolte a tutti gli operatori coinvolti nel settore, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto, nonché la riflessione sulla metodologia di lavoro;
- favorisce la costruzione di modelli e procedure condivisi e omogenei tenendo conto delle linee indicate dal CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidi), di cui la Provincia di Roma è socio fondatore; in particolare promuove l'individuazione e l'utilizzazione di una modulistica comune (atto di consenso ed impegno, scheda di prima rilevazione delle richieste telefoniche, scheda di disponibilità all'affido, scheda di colloquio delle coppie o persone singole, scheda di valutazione finale da parte dell'equipe, scheda di segnalazione dei minori da proporre per un progetto di affido, scheda sui minori in affido).

Clicca qui per accedere alla sezione Poli Affido

http://orientamentoaccoglienza.it/servizi_per_adolescenti_provincia.htm#AltriServiziProvincia

A CHI RIVOLGERSI NEL COMUNE DI ROMA

Centro comunale Pollicino per l'affido, l'adozione e il sostegno a distanza

Finalità

Il Centro è nato nel 2002 con l'obiettivo di offrire a tutti i cittadini che vogliono mettersi a disposizione dei minori in stato di bisogno un servizio di orientamento sulle diverse opportunità esistenti nella città su queste tematiche.

A chi si rivolge

Il Centro Pollicino si rivolge ai cittadini che sono interessati a intraprendere un percorso di affidamento, di adozione o di sostegno a distanza. I destinatari finali del servizio sono i minori.

Caratteristiche

Il Centro offre una prima informazione alle famiglie che si rendono disponibili all'affidamento di minori o che intendono intraprendere il percorso dell'adozione di un minore in stato d'abbandono, in Italia o all'estero. È anche un luogo dove gli operatori dei servizi pubblici e delle associazioni possono usufruire di un centro di documentazione specializzato e confrontarsi su metodi e prassi, approfondendo e ricevendo sostegno su problematiche specifiche. Per quanto riguarda l'adozione, il Centro Pollicino svolge attività informativa telefonica e cura l'invio ai servizi territoriali di tutta la città. Il servizio è gestito dal Dipartimento e si avvale di psicologi, assistenti sociali, personale amministrativo e un coordinatore che si raccordano con i referenti dei Servizi Sociali e con i Gruppi di Lavoro Integrati adozioni di Roma.

Attività

- Call center informativo e colloqui in presenza.
- Promozione di progetti volti al sostegno a distanza.
- Organizzazione di incontri informativi sull'adozione internazionale e sulla realtà socioculturale nei Paesi stranieri.
- Selezione e preparazione degli affidatari e abbinamento con i minori segnalati dai Servizi
- Organizzazione di gruppi di auto-aiuto.
- Valutazione dei progetti delle associazioni per l'Albo delle associazioni per l'affido.
- Coordinamento cittadino sulle politiche per l'affido.

Modalità d'accesso e d'uscita dal servizio

L'accesso avviene tramite un Call center, oppure recandosi direttamente al Centro che è aperto al pubblico in giorni e orari prestabiliti.

Finanziamento

Il servizio è gestito "in house", ossia in gestione diretta tramite fondi del bilancio comunale.

Clicca qui per accedere ad informazioni dirette su POLLICINO

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=aff_adoz_sostegno_dist.wp&ahew=jp_pagecode

Per avere informazioni sui centri per l'affidamento e sui progetti realizzati nell'ambito dell'affidamento familiare A LIVELLO NAZIONALE consultare:

<http://www.bancadatiaffido.minori.it/>

FONTI

http://www.assistentsociali.org/famiglia/affidamento_familiare_e_linee_operative_per_la_sua_attuazione.htm

http://www.lazioadozioni.it/lazioadozioni/contenuti/?id=I-Call-Center-Adozione_8_86

www.orientamentoaccoglienza.it

<http://www.comune.roma.it/>

<http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/sociale/approfondimento/poli-affido>

<http://www.minori.it>

<http://www.anfaa.it/>

Normativa di riferimento

- A livello nazionale: Legge 149/2001 che modifica ed integra la Legge 184/83 e legge 54/2006
- A livello comunale (Comune di Roma): Deliberazione del Commissario Straordinario n.54/08; Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori
- A livello provinciale (Provincia di Roma): Linee guida sull'affidamento familiare della Provincia di Roma (marzo 2006).